



COMUNE DI SERDIANA

Provincia del Sud Sardegna

Via Mons. Saba, 10 - Tel. 070/744121 Fax 070/743233 E-mail: info@comune.serdiana.ca.it

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AZIENDALE

Parte economica 2017

A seguito della certificazione del revisore dei conti sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e dell'autorizzazione della Giunta Comunale alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di CCDI espressa con deliberazione n. 109 del 21.12.2017, il giorno 21.12.2017 presso la residenza municipale ha avuto luogo l'incontro per la stipula definitiva del CCDI parte economica relativo alla destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2017

TRA

- la Dott.ssa M. Giovanna Castagna Presidente - delegazione di parte pubblica
- Sig.ra Paola Zucca
Sig. Massimo Simbula
Per la RSU
- sig. Priamo Foddis
Per l'Organizzazione sindacale territoriale UIL FPL
Il Coordinatore Enti Locali Cagliari

Three handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom of the page. The first signature on the left is a stylized 'G' or 'J' shape. The second signature in the middle is a more complex, flowing script. The third signature on the right is a shorter, more compact script.

ART. 1 - PREMESSA

La presente contrattazione decentrata integrativa riguarda la ripartizione del fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane della produttività per l'anno 2017.

Il fondo per le risorse decentrate risulta costituito con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 38 del 15.09.2017

ART. 2 - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'

1. Le risorse stabili risultanti dal fondo di produttività sono pari a complessivi € 37.936,12 da cui viene detratta la somma di € 24.967,90 già distribuita per indennità di comparto e PEO. Pertanto le risorse stabili disponibili per l'anno 2017 sono pari a **€ 12.968,22.**

2. Le risorse variabili ammontano a € 13.492,02 di cui € 2.000,00 per recupero ICI , € 7.500,00 per incentivi funzioni tecniche (ex art. 92 D.Lgs. n. 163/2006 e art.113 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i), € 3.323,06 L.R. n.19/1997 e €668,96 residui anni precedenti. La somma destinata ai predetti incentivi è destinata a mutare e potrà essere individuata esattamente, solo a consuntivo.

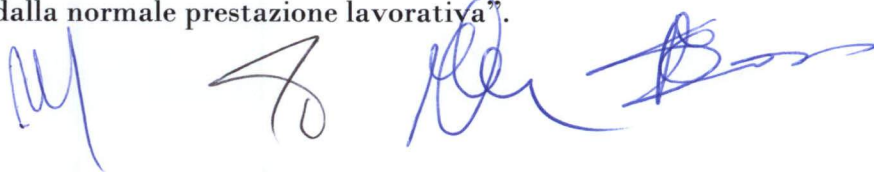
ART.3 - PROGRESSIONI ORIZZONTALI

Le parti concordano di attivare le procedure per l'attribuzione di una progressione economica nell'ambito della categoria A come da direttive della Giunta Comunale.

ART. 4 - PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE

1. La produttività individuale viene ripartita sulla base dei risultati ottenuti col raggiungimento degli obiettivi di Performance organizzativa e individuale previsti nel relativo Piano.

2. A ogni Responsabile di servizio viene assegnato un "budget", distribuito tenendo conto dei parametri così come individuati dall'art. 8 co. 3 del CCDI parte normativa sottoscritto. All'interno del proprio settore, ogni Responsabile di servizio gestirà i fondi assegnatigli, distribuendo a ciascun dipendente le somme, considerando il "miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa".



3. Le somme destinate alla produttività individuale, verranno ripartite successivamente e sulla base della metodologia di valutazione uniformata alla normativa vigente (D. Lgs. n. 150/2009).
4. Le eventuali economie derivanti dall'applicazione della metodologia di valutazione troveranno ulteriore ripartizione all'interno dello stesso servizio (art. 8 co. 10 CCDI parte economica), come incentivo di maggiore produttività, ripartendolo con gli stessi criteri.
5. Si stabilisce di attribuire la produttività individuale, qualora ne ricorrano i presupposti, anche al personale a tempo determinato.

ART. 5 - UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'

Le Parti concordano e prevedono, per l'anno 2017, i seguenti istituti e la relativa disciplina:

Indennità maneggio valori art. 36 CCNL 14/08/2000 (prevista, a favore dell'Economo, per le effettive giornate di presenza in servizio e quindi di maneggio, e quantificata in € 1,00 al giorno per importi mensili maneggiati fino a € 500,00 e di € 1,50 per importi mensili maneggiati al di sopra dei € 500,00 per un massimo di € 250,00.

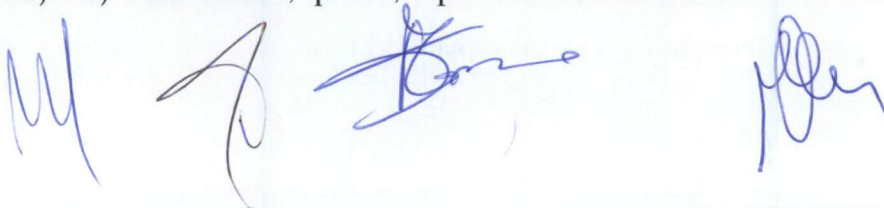
Indennità di rischio (dovuta alle cat. A e B nella misura di € 30,00 mensili) - art. 37 C.C.N.L. 2000 come modificato dall'art. 41 del CCNL 2002/2005.

L'indennità di rischio spetta per le prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale del lavoratore, indipendentemente dalla categoria o dal profilo professionale di appartenenza.

Ai fini dell'individuazione delle prestazioni di cui al comma 1, si applicano i seguenti criteri:

- a) Prestazioni di lavoro che comportino l'esposizione continua e diretta a rischi derivanti dal compimento di attività che implicano l'utilizzo prevalente e diretto di attrezzi, macchinari, sostanze, o strumenti che, per le modalità con cui devono essere impiegati, o per le caratteristiche oggettive del loro funzionamento, o della loro composizione, sono fonte di pericolo per la salute o l'integrità fisica del dipendente;
- b) Prestazioni di lavoro che comportino l'esposizione continua e diretta a rischi derivanti dal compimento di attività che implicano il contatto con salme (sepoltura, tumulazione, rimozione e simili);

Il riconoscimento dell'indennità avviene previa apposita dichiarazione motivata del responsabile del Servizio che segnala i nominativi del personale che svolge le prestazioni di cui alle lettere a) e b) e che risulta, quindi, esposto in misura continuativa e diretta a situazioni di rischio.



L'indennità compete, ai sensi dell'art. 37 citato, per il periodo di effettiva esposizione al rischio e pertanto può essere corrisposta per i soli giorni di effettivo servizio nelle prestazioni di cui sopra.

Nel caso in cui il dipendente sia temporaneamente adibito allo svolgimento di prestazioni che comportino i rischi suddetti, previa segnalazione del responsabile competente, la corresponsione dell'indennità compete per tutto il tempo in cui esse sono svolte.

I responsabili di servizio comunicano a inizio anno l'elenco dei dipendenti adibiti alle prestazioni interessate.

Eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente all'ufficio personale.

Indennità di disagio - art 17 comma 2 lett. e) del CCNL 1/4/1999 al personale delle categorie A e B per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate.

Il riconoscimento dell'indennità avviene previa apposita dichiarazione motivata del responsabile di Servizio il quale segnala, sulla base delle tipologie di prestazioni sotto indicate, i nominativi del personale che, esercitandole, accede all'indennità.

Ai fini dell'individuazione del personale cui corrispondere l'indennità sono individuate le seguenti tipologie di prestazioni disagiate e il relativo corrispettivo mensile:

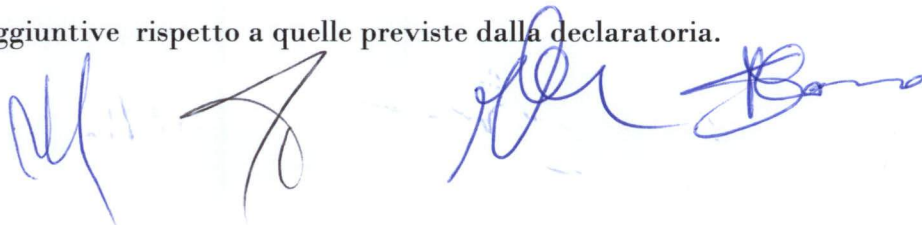
- a) Personale esposto a situazioni di disagio connesse ad attività rese in condizioni climatiche avverse (all'aperto, in luoghi esposti a ogni situazione climatica ecc.) - indennità € 28,00;
- b) Personale impiegato in attività di sportello e front office per almeno la metà della giornata - indennità € 28,00.

L'indennità è subordinata allo svolgimento effettivo delle prestazioni in condizione particolarmente disagiate e, pertanto, è corrisposta per i soli giorni di effettivo servizio nelle mansioni corrispondenti. Pertanto l'importo dell'indennità deve essere ridotto proporzionalmente qualora il lavoratore interessato risulti assente per ferie, malattia, maternità, permessi, ecc.

L'indennità in argomento non è cumulabile con l'indennità di rischio salvo che il rischio e il disagio derivino da situazioni e circostanze diversificate fra loro.

Compensi per specifiche Responsabilità (art. 17 c. 2 lett. f) C.C.N.L. 1.4.1999

Il compenso è corrisposto ai dipendenti assunti a tempo indeterminato di categoria B, C e D (questi ultimi se non titolari di posizione organizzativa), che svolgono compiti di particolare responsabilità (con coordinamento di diverse unità lavorative o procedimenti di particolari complessità), affidati con atto formale. L'indennità è volta a remunerare incarichi con responsabilità aggiuntive rispetto a quelle previste dalla declaratoria.



La dizione “*specifiche responsabilità*” infatti non coincide con la dizione “*responsabilità di procedimento*”.

Il compenso va da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 800,00 e sarà determinato dal Responsabile del servizio competente nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 15 del CCDI parte normativa triennio 2013-2015. La somma complessiva disponibile è pari a € 3.600,00.

Compensi per le particolari responsabilità dei lavoratori indicate (art. 17 c. 2 lett. i C.C.N.L. 1.4.1999 come modificato dall'art. 36 co. 2 del CCNL 22.01.2004).

Si stabilisce di riconoscere la somma di € 300,00 al personale collocato o incaricato delle seguenti posizioni di lavoro, comportanti specifiche responsabilità individuate secondo la disciplina introdotta dall'art. 36 comma 2 del CCNL 2002-2005 :

- a) ufficiale di stato civile e anagrafe;
- b) addetti Ufficio Relazioni col pubblico;
- c) Responsabile Ufficio tributi

Detti compensi vengono erogati al personale delle categorie B e C formalmente incaricato con apposito atto scritto (degli organi di governo o di gestione, a seconda delle competenze stabilite per legge), che deve essere trasmesso all'ufficio Personale, a cura del responsabile del Servizio cui il dipendente è assegnato. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili con qualsiasi altra tipologia di indennità per responsabilità (art. 17 comma 2 lettera f CCNL 01.04.1999); nel caso ricorrano entrambe le fattispecie legittimanti, al dipendente competerà quella di importo maggiore.

Le risorse di cui alla presente lettera i) dell'art 17 comma 2 del CCNL non sono cumulabili con le indennità per particolari responsabilità (art. 17 comma 2 lett. f).

Fondi incentivi progettazione (D.Lgs. n. 163/2006 e D.Lgs. n.50/2026

Il fondo delle risorse per compensare incentivi di progettazione per l'anno 2017, viene finanziato interamente con le risorse derivanti dai quadri economici delle rispettive opere pubbliche. Destinatari: personale individuato nel relativo Regolamento comunale. La disponibilità per l'anno 2017 è pari ad € 7.500,00 ma la sua effettiva liquidazione sarà subordinata alla verifica della coerenza del regolamento predetto alla nuova normativa.

Fondi incentivanti derivanti dall'azione di recupero evasione e/o elusione ICI:

L'importo verrà corrisposto, a fronte degli accertamenti effettuati, secondo le modalità adottate e a favore del personale individuato nel relativo Regolamento. La disponibilità per l'anno 2017 è pari ad € 2.000,00



ART. 6 - PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE ART. 15 COMMA 2 C.C.N.L. 1999

Trattasi degli importi previsti dal comma 1 lett. b e dal comma 2 del C.C.N.L. 1.04.1999 resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte del nucleo di valutazione e destinati dall'Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.

Le parti danno atto che ai sensi dell'art. 15, comma 2 del CCNL del comparto regioni-autonomie locali del 1999, non sono stati approvati progetti per l'anno 2017.

ART. 7 - LAVORO STRAORDINARIO

Le parti prendono atto che per l'anno 2017 il fondo destinato alla corresponsione di prestazioni per lavoro straordinario come individuato dall'art. 14, commi 1,2 e 4, del CCNL 1.4.1999 risulta pari ad euro ZERO.

**ART.8 – MODALITA' E CRITERI DI RIPARTIZIONE INCENTIVI PROGETTAZIONE EX
ART. 113 DEL D.LGS. N.50/2016**

Le parti, in conformità a quanto disposto dall'art.113, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 definiscono le modalità e i criteri di ripartizione del fondo contenuti nell'allegato regolamento che sarà approvato dalla Giunta Comunale.



CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO DI LAVORO
PARTE ECONOMICA 2017
ALLEGATO A)
RIPARTIZIONE

INDENNITA' DI RISCHIO	
Servizio Assetto del Territorio e Servizio Manutentivo	€ 330,00 cad. (- giornate assenza) massimo
TOTALE	€ 990,00

INDENNITA' DI DISAGIO	
	€ 28,00 cad. (- giornate assenza)
TOTALE	€ 924,00

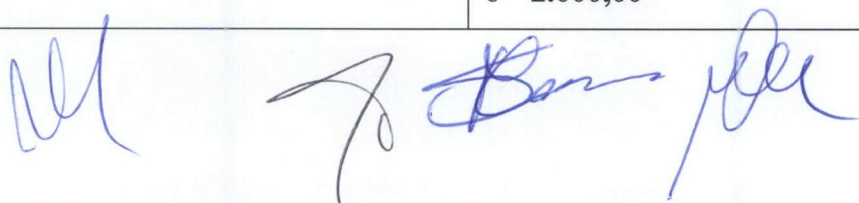
INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI	
Servizio Finanziario (Economo)	€ 250,00 massimo
TOTALE	€ 250,00

INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' art. 17 c. 2 lett. f)	
Servizio Assetto del Territorio e Servizio Manutentivo	€ 1.200,00 massimo
TOTALE	€ 1.200,00

INDENNITA' art. 17 c. 2 lett. i)	
Ufficiale di stato civile e anagrafe	€ 300,00
URP	€ 300,00
Ufficio tributi	€ 300,00
TOTALE	€ 900,00

INCENTIVI PROGETTAZIONE	€ 7.500,00 massimo
TOTALE	€ 7.500,00

RECUPERO ICI E NOTIFICHE art. 15 lett. K	
Servizio Finanziario (3 unità)	€ 2.000,00 massimo
TOTALE	€ 2.000,00



RIEPILOGO UTILIZZO FONDO DI PRODUTTIVITA'

Risorse per specifiche responsabilità cat. C e D	€ 1.200,00
Risorse per maneggio valori	€ 250,00
Risorse per rischio	€ 990,00
Risorse per disagio	€ 924,00
Risorse per specifiche indennità: (art. 36 vigente CCNL (aggiunta lett. i) art. 17 c. 2 CCNL 1.4.1999	€ 900,00
TOTALE	€ 4.264,00

Risorse stabili ancora disponibili	€ 12.968,22
- Indennità riconosciute	€ 4.264,00
<u>A) TOTALE</u>	<u>€ 8.704,22</u>
B) Risorse variabili stanziare	€ 13.492,02
C) Risorse variabili vincolate	€ 9.500,00
Totale disponibile per l'erogazione della produttività individuale (=A+B-C-D)	<u>€ 12.696,24</u>

Si da atto che eventuali economie che dovessero risultare dall'applicazione delle diverse indennità, confluiranno nel fondo per la produttività individuale per l'anno 2018.

- Il Presidente della delegazione di parte pubblica

Dott.ssa M. Giovanna Castagna



- Per la RSU

Paola Zucca



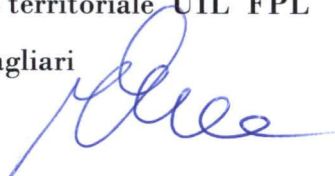
Massimo Simbula



- Per l'Organizzazione sindacale territoriale UIL FPL

Il Coordinatore Enti Locali Cagliari

sig. Priamo Foddis





COMUNE DI SERDIANA

Provincia di Cagliari

Via Mons. Saba, 10 - Tel. 070/7441201 - Fax 070/743233

REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 18.4.2016 N. 50

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI
- ART. 4 - COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER
FUNZIONI TECNICHE
- ART. 5 - GRUPPO DI LAVORO
- ART. 6 - RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE
- ART. 7 - ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE
- ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
- ART. 9 - RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI A FRONTE DI INCR
EMENTI DEI COSTI E DEI TEMPI PREVISTI
- Art. 10 - INCENTIVI PER LE ATTIVITA' SVOLTE DALLA S
TAZIONE UNICA APPALTANTE
- ART. 11 - RINVIO
- ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE E FASE TRANSITORIA

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di seguito denominato Codice degli appalti.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice degli appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:

- attività di programmazione della spesa per investimenti;
- attività per la verifica preventiva dei progetti;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
- attività di responsabile unico del procedimento;
- attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- attività di collaudatore statico.

2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture.

3. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi le forniture di acquisto di beni di consumo e le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Sono altresì esclusi dagli incentivi tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice degli appalti, ovvero gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 e i lavori in amministrazione diretta.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice degli appalti, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;

b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;

c) nel responsabile unico del procedimento;

d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale dell'ufficio espropri per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici).

2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

Art. 4 - Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio.

2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.

3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico, nonché all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.6.1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici. Alla destinazione di dette risorse provvede la Giunta comunale previa comunicazione degli uffici di ragioneria dell'entità delle risorse medesime.

4. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento alle opere o lavori pubblici:

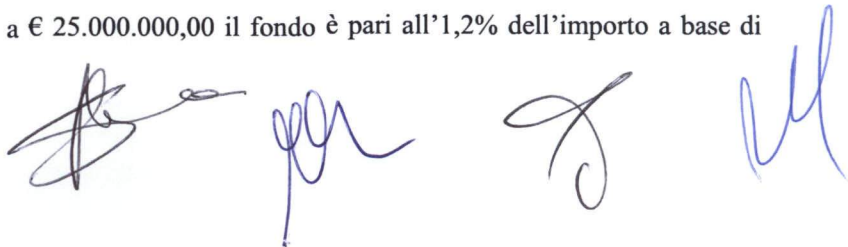
a) per opere e lavori fino a € 750.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;

b) per opere e lavori di importo compreso tra € 750.001,00 e € 1.500.000,00 il fondo è pari all'1,8% dell'importo a base di gara;

c) per opere e lavori di importo compreso tra € 1.500.001,00 e € 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,6% dell'importo a base di gara;

d) per opere, lavori di importo compreso tra € 5.000.001,00 e € 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,4% dell'importo a base di gara;

e) per opere, lavori di importo superiore a € 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,2% dell'importo a base di gara.



5.L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento ai servizi o forniture:

- a) per servizi o forniture fino a € 500.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
- b) per servizi o forniture di importo compreso tra € 500.001,00 e € 1.000.000,00 il fondo è pari all'1,8% dell'importo a base di gara;
- c) per servizi o forniture di importo compreso tra € 1.000.001,00 e € 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,6% dell'importo a base di gara;
- d) per servizi o forniture di importo compreso tra € 5.000.001,00 e € 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,4% dell'importo a base di gara;
- e) per servizi o forniture di importo superiore a € 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,2% dell'importo a base di gara.

6.Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del responsabile del servizio competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Art. 5 - Gruppo di lavoro

1.I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati dal responsabile del servizio competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento.

2.La composizione del gruppo è definita mediante provvedimento del responsabile del servizio di cui al comma 1, sentito il Responsabile unico del procedimento (RUP).

3.Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:

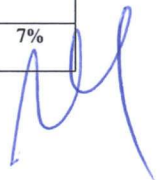
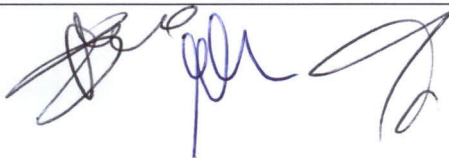
- l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
- l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente
- regolamento;
- il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
- il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
- le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.

4.Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal responsabile del servizio di cui al comma 1.

Art. 6 - Ripartizione del fondo di incentivazione

1.La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è fatta dal responsabile del servizio competente, secondo le percentuali di seguito riportate, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti:

INCENTIVI PER LAVORI E OPERE			
fasi del procedimento 1	quota 2	attività specifica 3	peso 4
programmazione degli interventi (art. 21 del Codice degli appalti)	10%	redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici	5%
		preventivazione della spesa per investimenti compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative	5%
verifica preventiva dei progetti (art. 26 del Codice degli appalti)	10%	attività di verifica dei progetti	7%



		validazione dei progetti	3%
fase di affidamento	10%	redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, ecc.)	10%
fase della esecuzione	45%	attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	5%
		direzione dei lavori, ufficio di direzione lavori, assistenza al collaudo, collaudo/certificato di regolare esecuzione, collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto	40%
responsabilità del procedimento (ufficio del RUP)	25%	attività elencate dall'art. 31 del Codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge	25%
Totali	100		100

INCENTIVI PER SERVIZI E FORNITURE			
fasi del procedimento 1	quota 2	attività specifica 3	peso 4
Programmazione degli interventi (art. 21 del Codice degli appalti)	5%	redazione e aggiornamento del programma biennale degli acquisti e dei servizi	5%
fase di affidamento	30%	redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, Mepa)	30%
Fase della esecuzione	40%	attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	5%
		direzione della esecuzione del contratto e verifica di conformità	35%
responsabilità del procedimento (ufficio del RUP)	25%	attività elencate dall'art. 31 del Codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge	25%
Totali	100		100

2. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice degli appalti, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

3. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (indicata nella colonna 3), la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.

4. Ai collaboratori tecnici o amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica non superiore al 35% della corrispondente aliquota. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

Art. 7 - Accertamento delle attività svolte

1. Completate le varie fasi del procedimento, il responsabile del servizio del settore competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.

2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del responsabile del servizio che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il responsabile del servizio che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

Art. 8 - Liquidazione dei compensi

1. Il responsabile del servizio che ha costituito il gruppo di lavoro comprova, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dei compensi. Il responsabile del servizio provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento di cui all'art. 7 del presente regolamento, da richiamare nel medesimo atto.

2. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:

- per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;

- per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture);

- per il ruolo di responsabile unico del procedimento: il 50% della quota con l'avvio della gara di appalto e il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture).

3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 1 del presente articolo, non costituiscono economie ma incrementano il fondo per le funzioni tecniche. Tali quote, evidenziate negli atti di liquidazione, vengono accantonate e, a consuntivo, impiegate secondo criteri e modalità stabiliti con atto della Giunta comunale.

4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall'ufficio finanziario in sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

Art. 9 - Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi.

2. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo.

3. La somma che residua costituisce economia.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106, comma 1, del Codice dei contratti.

Art. 10 - Incentivi per attività svolte dalla stazione unica appaltante

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del Codice degli appalti, per le funzioni tecniche svolte dal personale della stazione unica appaltante nell'espletamento delle procedure di acquisizione di opere o lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, l'ente o ciascuno degli enti convenzionati sono tenuti a versare, a conclusione delle attività espletate dalla stazione unica appaltante, una somma non superiore a 1/4 delle percentuali stabilite, in base alle classi di importo, dal comma 4 dell'art. 4 del presente regolamento.

2. L'80% di tale somma è destinata al personale del servizio "Stazione unica appaltante" nel caso in cui le attività, per le quali sono riconosciuti gli incentivi, siano state svolte esclusivamente per conto dell'ente o degli enti convenzionati. Nel caso in cui la "Stazione unica appaltante" abbia svolto le attività anche per conto del Comune di Sordiana, la somma versata dall'ente o da ciascuno degli enti convenzionati è destinata



anche ai dipendenti assegnati ad altri servizi, qualora gli stessi abbiano partecipato allo svolgimento delle medesime.

3. I componenti del gruppo di lavoro sono individuati con provvedimento del dirigente responsabile della stazione unica appaltante tenuto conto delle professionalità necessarie. La costituzione del gruppo di lavoro avviene secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

4. Il dirigente/responsabile del servizio "Stazione unica appaltante" liquida gli incentivi, previo positivo accertamento delle attività svolte dai dipendenti beneficiari dei compensi, dopo l'aggiudicazione della gara da parte del Comune convenzionato.

Art. 11 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.

Art. 12 - Entrata in vigore e fase transitoria

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio e si applica alle attività svolte a decorrere dal 20.4.2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 18.4.2016 n. 50.

Per tutte le attività compiute fino al 19.4.2016, gli incentivi verranno invece liquidati secondo la disciplina previgente.

Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore, si procederà ad una verifica delle modalità applicative del presente regolamento e a eventuali modifiche delle disposizioni ivi contenute.

Three handwritten signatures in blue ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a complex, stylized scribble. The second signature is a more fluid, cursive-style scribble. The third signature is a simple, elegant cursive signature.